

PROGETTO DI LEGGE N. 0244

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Bianchi, Cavalli, Malvezzi, Tomasi, Sala, Maccabiani, Micheli, Dotti, Baldini.

—————

Modifiche e integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, in tema di raccolta dei funghi epigei .

—————

PRESENTATO IL 26/03/2015

ASSEGNATO IN DATA: 30/03/2015

ALLE COMMISSIONI REFERENTE VIII

Relazione

Il legislatore regionale, con la modifica legislativa di cui alla legge regionale n. 19 dell'8/07/2014, ha introdotto il principio del tesserino unico regionale (come in uso in altre regioni italiane), la cui attuazione, nonostante la evidente volontà di semplificare il sistema e agevolare l'attività di raccolta funghi, si è però dimostrata complessa e bisognosa di ulteriori interventi legislativi per specificare meglio gli ambiti di applicazione della norma e soprattutto il sistema di assegnazione delle risorse derivanti dalla eventuale applicazione di modalità di raccolta subordinate al pagamento di un tributo regionale.

La necessità di un ulteriore intervento normativo è emersa anche a seguito dei pareri espressi dal CAL - Consiglio delle autonomie locali e dalla VIII Commissione consiliare nei confronti della DGR n. 300 del 30/12/2014 concernente le modalità di rilascio del tesserino regionale quinquennale per la raccolta funghi. In detti pareri il CAL stigmatizza la mancata considerazione economica del permesso di raccolta funghi, con evidenti ripercussioni negative sulle risorse destinate agli interventi di manutenzione ambientale, dei sentieri, del bosco e a opere di riassetto idrogeologico, mentre l'VIII Commissione evidenzia che: "dal punto di vista procedurale la Giunta regionale non ha raggiunto preventivamente l'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, discostandosi, quindi, da quanto previsto dall'art. 97, comma 2, della l.r. 31/2008; inoltre, dal punto di vista sostanziale la deliberazione in oggetto non soddisfa l'aspettativa di contemperare l'esigenza di un'unica gestione delle attività di raccolta funghi con l'esigenza, altrettanto necessaria, di evitare una disparità di trattamento tra i Comuni, negando a tali Enti i margini di autonomia decisionale di cui godevano prima della modifica intervenuta da parte della l.r. 19/2014".

In virtù di queste considerazioni, è stato istituito dalla Commissione competente un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal consigliere Corrado Tomasi, che dopo attente riflessioni, con un ampio consenso, ha dato vita al presente testo di modifica della legislazione vigente, che rappresenta un buon punto di compromesso fra le necessità di superamento del vecchio frammentato sistema e il mantenimento di alcune importanti prerogative acquisite storicamente dagli enti locali; pertanto ci auguriamo che il presente pdl venga approvato quanto prima per dare certezze ai cercatori di funghi ed agli enti territoriali coinvolti.

Nel dettaglio, il progetto di legge prevede all'articolo 1 una serie di modifiche coordinate al Titolo VIII, Capo I, della l.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

Con la lettera a) si procede alla completa riscrittura dell'articolo 97 con cui si disciplina la raccolta funghi in Lombardia, introducendo la completa gratuità della raccolta funghi salvo la facoltà dei Comuni, se associati sotto forma di Unioni di Comuni, Comunità montane o Consorzi forestali e con superficie territoriale complessiva accorpata pari o superiore a cento chilometri quadrati, di regolamentare la raccolta prevedendo il pagamento di un apposito tributo locale. In aggiunta, si prevede la facoltà di introdurre apposite esenzioni o agevolazioni in favore di residenti, proprietari dei terreni, usufruttuari, familiari e aventi diritto di uso civico per la raccolta nei rispettivi fondi.

Con la lettera b) si specifica che i proventi derivanti dagli eventuali permessi onerosi per la raccolta sono introitati dagli enti di cui all'articolo 97, comma 1, e sono utilizzati prioritariamente per interventi di miglioramento ambientale sul territorio nonché per attività didattiche in materia ambientale e micologica.

Le successive lettere da c) ad h) intervengono nell'aggiornare e migliorare il sistema sanzionatorio; infine, la lettera i) delega la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, a predisporre uno schema di regolamento-tipo per gli enti di cui all'articolo 97, comma 1, col quale vengono delineate le regole generali e le tariffe massime applicabili su tutto il territorio lombardo per la raccolta funghi.

Il presente progetto di legge non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Art. 1

(Modifiche al Titolo VIII, Capo I, della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l' articolo 97 è sostituito dal seguente:

“ Art. 97

(Modalità di autorizzazione alla raccolta)

1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale; i Comuni possono, se associati sotto forma di Unioni di Comuni, Comunità montane o Consorzi forestali e con superficie territoriale complessiva accorpata pari o superiore a cento chilometri quadrati, regolamentare la raccolta prevedendo il pagamento per la medesima.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 111, gli enti di cui al comma 1 possono prevedere apposite esenzioni o agevolazioni in favore di residenti, proprietari dei terreni, usufruttuari, familiari e aventi diritto di uso civico per la raccolta nei rispettivi fondi”.

b) il comma 1 dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

1. I proventi derivanti dai permessi per la raccolta sono introitati dagli enti di cui all'articolo 97, comma 1, e sono utilizzati prioritariamente per interventi di miglioramento ambientale sul territorio nonché per attività didattiche in materia ambientale e micologica; introiti e spese devono essere rendicontate annualmente dagli enti di cui all'articolo 97, comma 1, a Regione Lombardia.

c) al comma 2 dell'articolo 104 le parole “comma 1” sono sostituite dalle parole “commi 1 e 1 bis”;

d) all'alinea del comma 1 dell'articolo 110, le parole “ da euro 25, 82 a euro 51,65” sono sostituite dalle parole “da euro 50,00 a euro 100,00”;

e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 110, le parole “ del tesserino” sono sostituite dalle parole “dell'attestazione di pagamento”;

f) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 110 è soppressa;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 110 è inserito il seguente:

1. bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica una sanzione pari a 25 euro per ogni kg in eccesso;

h) al comma 3 dell'articolo 110 la parola “d),” è soppressa; dopo la parola “g)” sono inserite le parole “e di cui al comma 1 bis”; le parole “e il conseguente ritiro del tesserino” sono soppresse;

i) dopo il comma 1 dell'articolo 111 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante “Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei” la Giunta regionale approva con deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, uno schema di regolamento, che sarà adottato dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, contenente le regole generali e le tariffe massime annuali, mensili, settimanali e giornalieri applicabili su tutto il territorio lombardo; le modalità di pagamento sono stabilite dagli enti di cui all'art. 97, comma 1.”

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
-